

N. 1118

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori COSTA, RONCONI, ZANOLETTI
e DENTAMARO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 LUGLIO 1996

Introduzione dell’insegnamento della seconda
lingua straniera nella scuola media

ONOREVOLI SENATORI. - Da troppi anni ormai il Parlamento, pur consapevole dell'importanza e della indifferibilità della introduzione di una seconda lingua nella scuola media, non riesce ad accogliere per ragioni prevalentemente finanziarie la pressante richiesta che proviene dalle famiglie, dalla scuola e dalla società. Questo spiega perchè anche nell'attuale legislatura si presenti un disegno di legge che, sia pure in termini minimali, vada incontro a questa esigenza.

La conoscenza delle lingue straniere è ormai universalmente ritenuta indispensabile in ogni progetto formativo. Innanzitutto viene sottolineata la valenza culturale di tale insegnamento poichè ogni lingua «rappresenta un modo di interpretare e rappresentare la realtà, di vivere i rapporti sociali e di esprimere idee, sentimenti e abitudini individuali e collettivi». Pertanto essa diventa portatrice di culture storicamente determinate con le quali lo studente entra in rapporto. Particolare interesse assume poi, sul piano più strettamente lessicale e morfosintattico, il rapporto tra le varie lingue e la lingua madre.

In questo processo di conoscenze e di confronti si favoriscono nel contempo lo sviluppo delle strutture linguistiche e la crescita complessiva della personalità del ragazzo.

Come si legge nel documento relativo ai nuovi programmi per i primi due anni della scuola secondaria superiore, l'insegnamento delle lingue favorisce:

la formazione umana, sociale e culturale dei giovani attraverso il contatto con altre realtà in una educazione interculturale che porti a una ridefinizione di atteggiamenti nei confronti del diverso da sè;

lo sviluppo delle modalità generali del pensiero attraverso la riflessione sul linguaggio;

l'acquisizione di una competenza comunicativa che permetta di servirsi della lingua in modo adeguato al contesto;

la riflessione sulla propria lingua e sulla propria cultura attraverso l'analisi comparativa con altre lingue e culture.

In definitiva, lo studio delle lingue contribuisce in modo determinante a realizzare gli obiettivi principali del processo formativo scolastico.

Ma esso diventa sempre più interessante via via che crescono il processo di integrazione europea e lo sviluppo delle relazioni internazionali.

Non esiste più settore di attività che non sia fortemente toccato e condizionato dalla conoscenza delle lingue.

Tutto questo spiega perchè ormai da qualche anno si registri una significativa domanda di allargamento dello studio delle lingue nei vari ordini di scuola.

Di qui la decisione del legislatore di introdurre lo studio di una lingua straniera nei nuovi ordinamenti per la scuola elementare.

Anche la Commissione per i programmi per la scuola secondaria superiore insiste per un approfondito studio delle lingue straniere.

Nella scuola media lo studio obbligatorio di una lingua è stato introdotto fin dal suo momento istitutivo. Per ragioni storiche, politiche ed organizzative, che non staremo qui a ripetere, per lungo tempo la lingua prevista era, in modo pressochè generalizzato, il francese.

Solo negli ultimi anni si è accentuata una certa differenziazione, che ha portato all'introduzione dell'inglese in circa metà delle classi.

Molto marginali sono le classi con altre lingue.

La domanda generalizzata della conoscenza dell'inglese sta creando anche notevoli problemi e contraddizioni tra una legislazione che garantisce la continuità di studio iniziata in prima media e la realtà di un monolinguisimo in molte scuole che di fatto impedisce l'esercizio di un diritto garantito.

L'esigenza della seconda lingua è stata negli ultimi anni testimoniata dalla diffusa richiesta di sperimentazione.

Tale materia è regolata, come è noto, in via primaria dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, e successive modificazioni, integrato dalle disposizioni contenute negli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, per quanto concerne la competenza sulla sperimentazione attribuita dalla legge agli organi collegiali.

Si sono poi avute la legge 4 agosto 1977, n. 517, e le ordinanze e circolari ministeriali emanate in materia, le quali hanno chiarito i vari aspetti e indicato modi e termini di attuazione della stessa legge e dei citati decreti del Presidente della Repubblica.

L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 1974 stabilisce l'ambito di questo tipo di sperimentazione, che, per la scuola media, trova la sua naturale espansione nelle norme contenute nell'articolo 7 della legge n. 517 del 1977, riguardante le attività di integrazione, nel decreto ministeriale 22 luglio 1983 e nell'ordinanza ministeriale 22 luglio 1983, riguardanti entrambi il tempo prolungato.

La forte pressione per l'introduzione di una seconda lingua ha finito per snaturare lo strumento della sperimentazione, che, a volte, è stata utilizzata non tanto come esperienza scientificamente rigorosa da generalizzare, ma come risposta strumentale alle pressioni dei genitori, alla esigenza di competitività della scuola e alle esigenze, qualche volta, degli organici.

Tuttavia, anche con questi limiti, le dimensioni della sperimentazione consentono oggi di formulare alcune considerazioni importanti. Innanzitutto appare chiaro che va evitato lo spontaneismo, che finirebbe per privilegiare solo le situazioni forti, in particolare le aree del Nord e le grandi città; in secondo luogo, va respinta la proposta di

fare della seconda lingua una materia opzionale, perchè, oltre a creare negative divisioni, finirebbe per relegarla ai margini della programmazione di classe.

Il numero di richieste di sperimentazione di bilinguismo nell'anno scolastico 1992-1993 era il seguente:

Progetti:

proselezioni	n. 1.920
nuovi progetti presentati	» 1.382
nuovi progetti autorizzati	» 780
totale progetti funzionanti	» 2.700

In pratica il bilinguismo, sia pure con le procedure della sperimentazione, risulta essere già in atto nel 30 per cento del totale della scuola media. Va pure rilevato che, alla luce delle nuove norme previste dal decreto legislativo sul pubblico impiego, è possibile individuare un utilizzo più flessibile del personale docente in servizio, per cui non è azzardato ipotizzare anche una minore spesa per il personale rispetto al precedente regime sia per i progetti in atto, sia per una generalizzazione della seconda lingua straniera.

Dal momento che ogni ipotesi di introduzione della seconda lingua straniera non può che prevedere un allungamento dell'orario scolastico (oggi 30 ore per il tempo normale e 36-40 ore per il tempo prolungato), è abbastanza verosimile pensare all'inserimento nel piano di studi di un nuovo insegnamento per complessive due o tre ore settimanali. Per non aggravare ulteriormente un già lungo orario scolastico si propone di seguire l'ipotesi delle due ore settimanali, almeno nella fase iniziale.

È ovvio che ogni scelta esigerà una riflessione glottodidattica per definire in modo più completo il nuovo «sistema linguistico» composto dalla lingua italiana e da due lingue straniere.

Sulla base di questi dati pare logico proporre l'introduzione generalizzata di una seconda lingua nel piano di studi delle scuole medie con l'evidente obiettivo di assicurare, da un lato, la prosecuzione dello studio della lingua straniera impartito nella scuola elementare e, dall'altro, l'avvio dello studio

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di un'altra lingua. Una simile soluzione consentirà agli studenti una scelta molto più consapevole al termine della scuola media.

Il provvedimento comporta un costo finanziario valutabile intorno ai 101 miliardi di lire il primo anno, ai 198 miliardi di lire il secondo anno, ai 291 miliardi di lire a regime.

L'ipotesi di spesa si basa su una proiezione delle classi nel prossimo triennio, calcolando un decremento del numero delle classi, in ciascun anno, pari a quello verificatosi tra il 1990-1991 e il 1991-1992.

Spesa anno scolastico 1993-1994

numero prime classi a tempo normale	24.000	×
ore insegnamento	2	:
orario cattedra	18	=
docenti in più	2.666	×
spesa annua per docente	L. 38.000.000	=
Totale ...	<u>L. 101.308.000.000</u>	

Spesa anno scolastico 1994-1995

numero prime classi a tempo normale	23.000	×
ore insegnamento	2	:
orario cattedra	18	=
docenti in più	2.555	×
spesa annua per docente	L. 38.000.000	=
spesa prime classi	L. 101.308.000.000	+
spesa seconde classi	L. 97.090.000.000	+
Totale ...	<u>L. 198.398.000.000</u>	

Spesa anno scolastico 1995-1996

numero prime classi a tempo normale	22.000	×
ore insegnamento	2	:
orario cattedra	18	=
docenti in più	2.444	×
spesa annua per docente	L. 38.000.000	=
spesa prime classi	L. 92.872.000.000	+
spesa seconde classi	L. 92.090.000.000	+
spesa terze classi	L. 101.308.000.000	=
Spesa totale ...	<u>L. 291.270.000.000</u>	

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Al piano di studi di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, e successive modificazioni, si aggiunge un secondo insegnamento di lingua straniera. La scelta della lingua straniera da impartire nella scuola media deve assicurare, di norma, la prosecuzione dello studio della lingua straniera impartito nella scuola elementare.

2. I programmi, l'orario di insegnamento e le prove d'esame della seconda lingua straniera sono stabiliti con le modalità di cui al primo comma dell'articolo 3 della citata legge 31 dicembre 1962, n. 1859, e successive modificazioni.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'orario settimanale dell'insegnamento della scuola media è elevato di due ore.

4. La presente legge si applica a partire dall'anno scolastico 1997-1998.

5. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato, in lire 133.000 milioni per il 1997 e in lire 231.000 milioni per il 1998 e per gli anni successivi, si provvede per gli anni 1997 e 1998 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

